



LORENZO PASSERINI GLAZEL*

PIETRO LUIGI ALBINI:
UN SOCIO ONORARIO DELL'ATENEO DI BRESCIA
ALLE ORIGINI DELL'INSEGNAMENTO
DELLA FILOSOFIA DEL DIRITTO IN ITALIA**

Tra i soci onorari dell'Ateneo di Brescia nel periodo dell'Italia preunitaria vi fu Pietro Luigi Albini, giureconsulto, politico e professore di Diritto all'Università di Torino.

Albini, nato a Vigevano il 15 giugno 1807 e morto a Torino il 18 marzo 1863, era già socio dell'Accademia delle Scienze di Torino dal 1839, quando, nel 1842, venne nominato socio onorario dell'Ateneo di Brescia, probabilmente su presentazione di Giovanni Battista Paganini, sotto la presidenza di Giuseppe Saleri.

Alla vita e alle relazioni epistolari internazionali di Albini ha recentemente dedicato due memorie il prof. Mario G. Losano, attuale socio corrispondente dell'Accademia delle Scienze di Torino, il quale ha gentilmente accolto l'invito di venire a presentare le proprie ricerche su Albini e sulle relazioni con l'Ateneo di Brescia in occasione del pomeriggio di studio del 2 marzo 2016 organizzato dall'Ateneo in collaborazione del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Brescia, con interventi della prof.ssa Tecla Mazzaresse, ordinario di Filosofia del Diritto, e del prof. Alberto Sciumé, ordinario di Storia del Diritto Medioevale e Moderno¹.

* Università degli studi di Milano Bicocca.

** Conferenza tenuta mercoledì 2 marzo 2016 in occasione del pomeriggio di studio su *Pietro Luigi Albini*.

¹ La prima memoria di M. G. LOSANO è stata pubblicata dall'Accademia delle Scienze di Torino nel 2013, in occasione del centocinquantesimo anniversario della morte di Albini, sotto il titolo *Alle origini della filosofia del diritto a Torino: Pietro Luigi Albini. Con due documenti sulla collaborazione di Albini con Mittermaier*; la seconda memoria reca il titolo *I carteggi di Pietro Luigi Albini con Federico Sclopis e Karl Mit-*

Ad accomunare la figura di Albini e quella dell'allora presidente Saleri v'è senz'altro l'impegno profuso da entrambi, nel contesto di un ampio dibattito europeo, per il rinnovamento e la riforma del diritto penale, dibattito entro il quale Albini propugnava l'abolizione della pena di morte, e Saleri una riforma carceraria che fosse orientata alla rieducazione dei colpevoli.

L'attività politica di Albini fu orientata anche al riconoscimento dei diritti delle minoranze religiose: egli fu autore, nel 1843, di una *Nota sull'effetto della legge che vieta agli Ebrei l'acquisto di beni stabili* (1843), e relatore, nel 1848, di una legge «per la concessione dei diritti civili e politici agli acattolici».

Accanto all'attività politica e all'esercizio dell'avvocatura, Albini insegnò all'Università di Torino dal 1846, ove si fece promotore di una riforma dell'insegnamento universitario del Diritto nella quale assegnò, sul modello tedesco, un ruolo di primo piano all'insegnamento della Storia e della Filosofia del Diritto. Fu così proprio Albini a inaugurare, all'Università di Torino, la prima cattedra italiana di Filosofia del Diritto, secondo Losano. Tra i successori di Albini sulla cattedra torinese Losano ricorda i nomi di Giuseppe Carle (1847-1917), di Gioele Solari (1872-1952) e di Norberto Bobbio (1909-2004), sotto il cui magistero si sviluppò una feconda scuola di pensiero giusfilosofico che rimane tutt'oggi tra le più autorevoli nel panorama non soltanto italiano ma anche internazionale.

Colpisce che una delle principali opere dedicate da Albini alla filosofia del diritto fosse il *Saggio analitico sul diritto* del 1839, il cui titolo pare preludere a quella filosofia *analitica* del diritto che ebbe proprio Norberto Bobbio tra i fondatori, e che conta ancora oggi numerosi illustri sostenitori.

Tuttavia, al di là di questa assonanza con il titolo dell'opera di Albini, non si può non riconoscere che tra il pensiero di Albini e la filosofia analitica del diritto inaugurata da Bobbio a partire dagli an-

termaier (1839-1857). *Alle origini della filosofia del diritto a Torino*, ed è stata pubblicata nel 2014. Ricordo che M. G. LOSANO, oltre che socio corrispondente dell'Accademia delle Scienze di Torino e di altre accademie internazionali, è professore emerito di Filosofia del Diritto e di Introduzione all'Informatica Giuridica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro (Alessandria); professore nella Scuola di Dottorato in Diritti e Istituzioni dell'Università degli Studi di Torino; professore nel corso di perfezionamento del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, Università di Milano-Bicocca, ed è stato insignito di numerosi dottorati *honoris causa* e di altre onorificenze internazionali.

ni Cinquanta del Novecento un secolo di storia del pensiero non è passato invano. La filosofia del diritto di Albini, che nel piano degli studi in giurisprudenza prendeva il posto dell'insegnamento di diritto naturale, muove dall'individuazione del diritto *razionale* (declinazione settecentesca e ottocentesca del diritto naturale stesso), ai cui principi il diritto positivo *deve*, nella sua imperfezione e incompletezza, tendere a conformarsi. Per Bobbio, al contrario, la scienza del diritto è scienza del diritto *positivo*, e il rigore di essa si fonda, *in primis*, sul principio di *avalutatività* della scienza: non si tratta di dire come il diritto *debba* essere, ma di indagare come e che cosa il diritto è.

Cionondimeno, tra Albini e Bobbio si può leggere una continuità nella condivisione di quel principio liberale per il quale chi comanda ha un potere limitato, e comanda solo su qualcosa e non su tutto. Questo principio appare, per esempio, sotteso alle seguenti parole di Albini:

La politica debbe avere per guida il diritto nella scelta de' mezzi da usarsi, e nella determinazione dei fini da ottenersi, nell'imparziale trattamento delle classi, e degl'individui [...]. Infine dee [*sic*] aver per guida il diritto nel restringere la libertà individuale, e nel far concorrere i privati a sostenere i comuni pesi sol quanto è necessario a procurare il benessere generale. Ogni restrizione, ogni peso imposto ai privati al di là del limite segnato da questa necessità è una violazione della padronanza personale, cui ogni uomo, in qualunque condizione si trovi, è obbligato a rispettare².

A questa subordinazione della politica al diritto è connessa la necessità, rivendicata da Albini (ma oggi assai scarsamente sentita), di una «compiuta istruzione politico-legale» non solo per i giudici e gli avvocati, ma anche per gli «uomini di stato o pubblici amministratori» e per i «direttori de' pubblici affari». Fondamentali in questa istruzione erano, per Albini, proprio lo studio della filosofia del diritto e della storia del diritto.

Ad accomunare Bobbio e Albini v'è anche l'attenzione per il tema dei diritti, seppur nella irriducibile eterogeneità dei rispettivi presupposti teorici e metodologici.

² P. L. ALBINI, *Saggio analitico sul diritto e sulla scienza e istruzione politico-legale*, Pietro Vitali, Vigevano, 1839, p. 45.

Bobbio sostiene, infatti, la tesi della storicità dei diritti, e distingue quattro “generazioni” di diritti: la *prima* generazione è quella dei diritti dell’uomo (libertà religiosa, libertà civili e libertà politica), la *seconda* quella dei diritti *sociali*, la *terza* quella della più recente rivendicazione di una serie di diritti eterogenei quali il diritto a vivere in un ambiente non inquinato, la *quarta* quella dei diritti legati «agli effetti sempre più sconvolgenti della ricerca biologica»³. Il lungo percorso storico che ha portato all’affermazione dei diritti dell’uomo, e che costituisce per Bobbio «uno dei principali indicatori del progresso storico», ebbe origine a partire da un «rovesciamento radicale di prospettiva, caratteristico della formazione dello stato moderno, nella rappresentazione del rapporto politico [...], che viene sempre più guardato dal punto di vista dei diritti dei cittadini non più sudditi, anziché dal punto di vista dei poteri del sovrano»⁴; questo rovesciamento dipende, secondo Bobbio, dall’affermarsi di una concezione *individualistica* della società (secondo cui per capire la società bisogna partire dagli individui), in opposizione alla tradizionale concezione *organica* (secondo cui la società come un tutto viene prima degli individui).

Il rovesciamento di prospettiva rilevato da Bobbio caratterizza anche la prospettiva di Albin, che colloca la trattazione del tema dei diritti nei capitoli iniziali delle sue opere di filosofia del diritto, muovendo dalla seguente premessa: «Prima [...] è l’individuo che la società. Ché la società è aggregato organico d’individui, e la società è per l’uomo, non l’uomo per la società»⁵. Il fondamento dei diritti è, però, per Albin (a differenza che per Bobbio) non *storico*, ma *naturale*: poiché gli uomini sono tra loro uguali per natura, in quanto «hanno tutti la stessa origine, la stessa natura, le stesse qualità essenziali»; su questa uguaglianza naturale si fonda per Albin l’uguaglianza di diritti tra uomo e uomo.

Albin propone un’articolata classificazione dei diritti. I diritti *naturali* si dividono in *diritti individuali connaturali e originari*, che «esistono almeno in potenza pel solo fatto dell’esistenza dell’uomo», e *diritti individuali naturali ma acquisiti*, anch’essi indipendenti dalla legge positiva, ma per la cui esistenza è necessario un fatto volontario dell’uomo (per esempio, il «diritto di proprietà esterna» e la patria potestà).

³ N. BOBBIO, *L’età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990, pp. VIII-XVI.

⁴ IVI, BOBBIO, p. XI.

⁵ Ricordo, oltre al citato *Saggio analitico sul diritto* del 1839, anche P. L. ALBINI, *Principii di Filosofia del diritto*, Antonio Spargella e figlio, Vigevano, 1857.

I diritti *positivi*, che Albini chiama diritti *dativi*, in quanto conferiti dalla legge, si distinguono, invece, in *diritti dativi individuali* e in *diritti sociali collettivi* derivanti dal fatto che gli uomini, associandosi tra loro, danno origine a nuove personalità, dette collettive, e quindi a nuovi diritti. Questi diritti sociali collettivi si distinguono, a loro volta, rispettivamente in «di ragion privata» e «di ragion pubblica». Albini precisa, in ogni caso, che «se l'uomo non avesse diritti connaturali, i diritti acquisiti naturali o dativi non sarebbero quasi concepibili»⁶, e annovera, tra i diritti connaturali, il diritto di «acquistare nuovi diritti»⁷.

L'indagine dei diritti è collocata da Albini, come accennato, all'inizio delle sue opere di filosofia del diritto. Questa scelta, oltre a rivelare l'importanza che egli attribuisce a questo tema, dipende anche dal fatto che, nella preliminare delimitazione dei reciproci rapporti tra diritto e morale, il diritto si distinguerebbe dalla morale proprio perché, mentre la legge morale è «la legge dei doveri» (e perciò non ammette coazione), la legge giuridica è «legge dei diritti», e perciò ammette (o richiede) la coazione⁸.

Questa distinzione tra diritto e morale non comporta però «una separazione assoluta e un'aperta scissione tra la morale e la legge giuridica»: «sebbene ciascuna di esse abbia un valor proprio e una propria sfera d'azione, entrambe tuttavia si appuntano e s'incardinano nel medesimo centro»⁹.

Il «medesimo centro» nel quale si incardinano la morale e il diritto è, secondo Albini, «il riconoscimento pratico degli esseri secondo la loro dignità ed eccellenza»¹⁰, che da un lato costituisce il supremo principio della morale, ma dall'altro lato racchiude in sé anche «il pratico riconoscimento *esteriore* dell'umana personalità in sé [*sic*] stessa e in ogni suo legittimo esplicamento», ossia il principio supremo del diritto¹¹. Ispirandosi probabilmente a Kant, Albini distingue, dunque, il diritto dalla morale in virtù della *esteriorità* del riconoscimento dell'umana personalità, in quanto il diritto «si tien pago del

⁶ P. L. ALBINI, *Principii di Filosofia del diritto*, Antonio Spargella e figlio, Vigevano 1857, p. 27.

⁷ *IVI*, ALBINI, p. 29.

⁸ *IVI*, ALBINI, p. 67.

⁹ *IVI*, ALBINI, p. 68.

¹⁰ *IVI*, ALBINI, p. 12.

¹¹ *IVI*, ALBINI, p. 16.

fatto del riconoscimento senza badare all'intenzione dell'agente», come invece avviene nella morale¹².

Ma i rapporti tra diritto e morale sono, per Albini, più complessi, in quanto sia nell'ambito della morale sia nell'ambito del diritto bisogna distinguere, rispettivamente, una *morale razionale* e una *morale positiva*, un *diritto razionale* e un *diritto positivo*. Mentre la legge giuridica positiva è opera degli uomini, la morale positiva è «divina rivelata». Di conseguenza, così come la legge giuridica (qui intesa come il diritto razionale) sarebbe imperfetta e inefficace se non fosse attuata nella società, la legge morale, disgiunta dalla religione, sarebbe imperfetta e inefficace.

Ricordo che alla diffusa tesi della inefficacia di una morale disgiunta dalla religione Hans Kelsen (1881-1973), uno dei massimi filosofi del diritto del Novecento, al cui pensiero Bobbio si è profondamente ispirato, replicava che le credenze religiose da un lato non sono *sufficienti* a garantire l'efficacia o effettività della morale, dall'altro esse non sono *necessarie*. Esse non sono *sufficienti* poiché, essendovi spesso coincidenza tra gran parte delle fondamentali norme morali, religiose e giuridiche – Albini afferma espressamente che «tutti i doveri giuridici sono anche morali» – se la religione fosse *sufficiente* a garantire l'effettività di quelle norme, le società umane non avrebbero bisogno di introdurre le corrispettive norme giuridiche, norme che invece sono presenti in quasi tutte le società. D'altro canto, secondo Kelsen, le credenze religiose non sono *necessarie* per l'effettività di una morale, perché egli ritiene sufficiente a rendere effettivo un sistema di norme morali ciò che lo psicologo e psicoanalista Alfred Adler (1870-1937) chiama il *Geltungstrieb*, ossia il desiderio che gli esseri umani hanno di essere stimati, rispettati e apprezzati dai propri simili¹³.

Non è detto che Kelsen avesse ragione nel sostenere che il *Geltungstrieb* è sufficiente a garantire l'effettività di una morale; ci si può, però, qui domandare se quel desiderio di essere stimati, rispettati e apprezzati dai propri simili non trovi un'eco speculare nel principio supremo della morale individuato da Albini: il riconoscimento pratico degli esseri secondo la loro dignità ed eccellenza.

¹² IVI, ALBINI, p. 65.

¹³ Cfr. H. KELSEN, *Che cos'è la giustizia? Lezioni americane*, a cura di P. DI LUCIA e L. PASSERINI GLAZEL, Quodlibet, Macerata, 2015, pp. 150-156.